

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 gennaio 1993, n. 9

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

TITOLO II Il processo - CAPO III Le impugnazioni - SEZIONE II Il giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale

Articolo 58

Nuove prove in appello

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.(1)

(1) Non sono manifestamente fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente provvedimento sollevate in riferimento all'art 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 G.U. 29.04.1998, n. 17 Prima Serie Speciale).